

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'art. 1 della legge 21 maggio 2004 n. 128 (in G.U. n. 119 del 22.5.2004), di conversione del D.L. 22 marzo 2004 n. 72 (in G.U. n. 69 del 23.3.2004), in vigore dal 23 maggio 2004, modifica l'art. 90, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, introducendo una nuova disciplina delle società sportive dilettantistiche. In particolare:

- è prevista l'applicazione delle medesime disposizioni tributarie in tema di associazioni sportive dilettantistiche alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro (art. 90, comma 1);

- Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa (art. 90, comma 5); è prevista l'esenzione da tasse di concessioni governative (art. 90, comma 7; art. 13-bis del d.p.r. 641/1972);

- Le società sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere la forma giuridica di società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro (art. 90, comma 17);

- Nello statuto - il cui contenuto è oggi disciplinato direttamente dalla legge, per cui non è più prevista l'emanazione di un apposito regolamento - devono essere espressamente previsti la denominazione; l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell'associazione; l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni (art. 90, comma 18);

- È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva (art. 90, comma 18-bis).

Altre disposizioni in tema di società sportive dilettantistiche sono dettate dall'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004 n. 136 (in G.U. n. 124 del 28.5.2004).